


Diagrammazione delle procedure relative al referendum consultivo

L'art. 35 comma 1 Iniziativa referendaria consultiva

"La richiesta di referendum consultivo ... può essere presentata almeno da:
a) 80.000 iscritti nell'anagrafe purchè maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno 2 anni in comuni dell'Emilia-Romagna; b) 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 1/5 degli abitanti della Regione; c) 4 Consigli provinciali."



2

entro 30 gg

Art. 35 co. 5 - Esame ammissibilità

Entro **30 gg** dal ricevimento del quesito, la CGS **decide** e si pronuncia sull'ammissibilità e può modificare o riformulare il quesito per motivi di chiarezza, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti

Art. 15 comma 3 (rinvio art. 35)

Gli "incaricati" sono informati con almeno 5 gg di anticipo della riunione della Consulta e possono intervenire

Referendum inammissibile

(comunicato entro 5 gg dalla delibera della CGS ex art. 15 co. 4) pubblicazione sul BUR e procedimento chiuso

*comunicazione entro 5 gg dalla deliberazione
(art. 15 co. 4, su rinvio art. 35)*

Art. 15 co. 4 (su rinvio art. 35)

Comunicaz. di ammissibilità della CGS

- al Presidente dell'Assemblea che ne dà notizia all'Assemblea;
- agli "incaricati";
- al Presidente della Giunta.

Art. 15 co. 4 lett. c

Il Presidente della Giunta ne dispone la **pubblicazione sul BUR**

entro 3 mesi dalla comunicazione

Art. 16 co. 2, 3, 4 e 5 (rinvio art. 35)

Vidimazione e deposito dei fogli

Entro 3 mesi dalla comunicazione della CGS gli "incaricati" depositano i fogli per la vidimazione (sono possibili ulteriori depositi entro i 3 mesi successivi al primo deposito)

Entro 20 gg dal deposito il resp. procedimento effettua la vidimazione

Art. 16 co. 2

Decorsi 3 mesi **senza deposito dei fogli si chiude il procedimento** per decadenza dichiarata d'ufficio dal resp. del procedimento

2

3

*Art. 18 co. 1
entro 180 gg dalla data di
vidimazione del 1° foglio*

Artt. 35 co. 3 e 18 (rinvio art. 35)

Entro 180 gg dalla vidimazione del primo foglio raccolta e autentica delle firme (fa fede la data di autentica)

Entro 20 gg dalla scadenza dei 180 gg

Art. 18 co. 2 (rinvio art. 35)
Deposito delle firme autenticate

Entro 20 gg dalla scadenza dei 180 gg deposito dei fogli con le firme presso U.P. con le formalità di cui all'art. 18 co. 2

40 gg dal deposito per il controllo delle firme

Art. 18 co. 3, 4 e 5 (rinvio art. 35)
Controllo delle firme

Entro 40 gg il resp. del procedim. cura i controlli su almeno 1/10 delle dich. sostitutive (comma 3) con criteri casuali e discrezionali ed effettua le verifiche previste dall'art. 18 co. 4 e 5

Art. 18 co. 6 (rinvio art. 35)

Il verbale con i risultati delle operazioni di controllo viene **trasmesso alla CGS e comunicato agli "incaricati"**

3

4

entro 10 gg dal ricevimento del verbale

**Art. 18 co. 7 (rinvio art. 35)
Esame di regolarità**

Entro 10 gg la CGS delibera sulla validità della richiesta di referendum

entro 5 gg trasmissione della delibera

Art. 18 co. 7 (rinvio art. 35)

Entro 5 gg dall'adozione, la delibera viene trasmessa al **Presid. Ass.** e, in copia, agli **"incaricati"**

-
Il **Presid. Ass.** (Art. 35 co. 6) cura l'**iscrizione all'odg** della richiesta di referendum

entro 15 gg dall'iscrizione della proposta all'odg

Art. 35 co. 7

Delibera sulla proposta di referendum

L'Ass. Leg. delibera sulla proposta di ref. cons. entro 15 gg dall'iscrizione della proposta all'odg generale

**Art. 35 co. 8
sospensione**

"Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Ass. Leg. regionale della proposta di referendum"

Art. 18 co. 8 (rinvio art. 35)
Richiesta di referendum **"dichiarata invalida in quanto irricevibile"** per firme inferiori a 80.000

4

entro 5 gg
dall'adozione

Art. 36 co. 1
Trasmissione della deliberazione

La **deliberazione assembleare** sulla richiesta di referendum consultivo è trasmessa entro 5 gg dalla sua adozione al **Pres. Giunta**

entro 5 gg dal ricevimento

Art. 36 co. 2
Indizione del referendum

Il **Pres. di Giunta**, entro 5 gg dal ricevimento della comunicazione art. 36 co. 1, **indice il referendum per una domenica ricadente tra i 90 ed i 120 gg dal decreto di indizione** nel rispetto dei tempi determinati dalla CGS ex art. 11 co. 5 della LR 23/07 di costituzione della CGS

Il Pres. di Giunta può **rinvviare l'indizione di non oltre 1 anno** se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie (art. 36 co. 2 secondo periodo)

Art. 21 co. 3, 4 e 5 (richiamati dall'art. 36)
(svolgimento del referendum)

Il Decreto Pres. Giunta indica la data di svolgimento ed il quesito del referendum (art. 21 co. 3)
Decreto pubblicato senza ritardo nel BUR e notificato all'Ufficio territoriale del Governo, Pres. Corte Appello di Bologna, sindaci e Pres. Commiss. elettorali (art. 21 co. 4)
Notizia del decreto con manifesti ... almeno 30 gg prima della data di votazione (art. 21 co. 5)

Art. 24 (richiamato dall'art. 36)
Periodi di Sospensione del referendum

Tutte le **attività** e le **operazioni** sono **sospese**, compatibilmente con la natura del referendum, nei casi di cui all'**art. 24** (se già indetti, i referendum, sono **trasferiti** con decreto Pres. Giunta **alla prima tornata utile**):

- a)** nei 6 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea e nei 6 mesi successivi l'elezione della nuova Assemblea;
- b)** in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea (tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi ed i 6 mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea);

Art. 12 comma 6 e 7 (rich. dall'art. 35)

"L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli 8 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale"

"Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità"